

Messaggio 2754

Concernente la Legge di applicazione della Legge federale sulla protezione della sfera segreta personale

Onorevoli signori,
Presidente e Consiglieri,

il Consiglio di Stato ha attentamente vagliato il contenuto dell' iniziativa suddetta, concludendo sull' opportunità di adottare il principio ivi compreso.

Appare in effetti del tutto giustificato deferire la competenza della nomina del Presidente e del Vice-Presidente del Tribunale di appello a quest' ultimo organismo, al fine di evitare il manifestarsi di possibili controversie di natura politica tali da coinvolgere la Magistratura.

Collateralmente al suddetto principio, il Consiglio di Stato ha pure esaminato la questione relativa al periodo di nomina. Orbene, tenuto conto delle incombenze di direzione interna nonché della circostanza secondo cui il Presidente e il Vice-Presidente del Tribunale di appello compongono, con il Presidente e il Vice-Presidente dell' Ordine degli avvocati, il Consiglio di disciplina forense, appare opportuno aumentare il periodo di nomina da due a tre anni.

Va altresì osservato che le mansioni del Presidente non si esauriscono nel disbrigo delle pratiche correnti, bensì dovrebbero estendersi all' esame di tutti quei problemi che permettano di continuamente migliorare l' amministrazione della giustizia.

L' estensione del suddetto periodo di nomina assicurerebbe maggiormente la cura di determinate questioni e garantirebbe una maggiore continuità.

Non si vedono inoltre quali motivi possano ostare ad un' eventuale rielezione.

Per questi motivi, si propone che l' art. 19 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 sia così modificato:

"Il Tribunale di appello designa nel proprio seno un presidente e un vice-presidente, i quali stanno in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi assumono le funzioni a contare dal primo di giugno".

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l' espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato:

Il Presidente, F. Caccia
Il Cancelliere, A. Crivelli

Disegno di
LEGGE

organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910; modificazione:

Il Gran Consiglio della Repubblica e Cantone Ticino

- visto il messaggio 12 ottobre 1983 n. 2754 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Articolo 1

La legge organica giudiziaria civile e penale del 24 novembre 1910 è modificata come segue:

Art. 19, cpv. 2

Il Tribunale di appello designa nel proprio seno un presidente e un vice-presidente, i quali stanno in carica tre anni e sono rieleggibili. Essi assumono le funzioni a contare dal primo di giugn.

Articolo 2

Trascorsi i termini per l' esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi. Il Consiglio di Stato fissa la data dell' entrata in vigore.